



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 15

Seduta del 18 novembre 2019

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Art. 66 e 68 del d.lgs. 152/2006. Adozione del Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento, per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “*Autorità di bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- al comma 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;

- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 12 commi 6 e 7 che ha dettato disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che *“Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6). Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. (comma 7) (...)”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”* ai sensi del quale *“il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;*

VISTO in particolare il comma 7 del suddetto art. 65 secondo cui *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f),*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. (...);

VISTO l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:

- al comma 3 prevede che *“Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le provincie ed i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino”*;
- al comma 4 prevede che *“La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il *“Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI)”*, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 132 del 5 ottobre 2004 ed approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 253/1990, dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 20 del 1 febbraio 2005;

VISTO il *“Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – 1° aggiornamento”*, costituente variante al PAI approvato nel 2005, adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 174 dell'8 marzo 2013 ed approvato, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 152/2006, con d.p.c.m. 26 luglio 2013;

VISTO il *“Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – 2° Aggiornamento”*, che costituiva progetto di variante al vigente PAI del fiume Serchio, adottato con relative misure di salvaguardia con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015;

VISTO il *“Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio – 1° aggiornamento”*, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

VISTO il *“Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio”*, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

VISTO il *“Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 39 del 12 giugno 2018 con cui è stato adottato, ai sensi dell'articolo 12, commi 6 e 7 del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il progetto di *“Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, finalizzato ad adeguare il PAI del fiume Serchio, per la parte relativa alla pericolosità idraulica, ai contenuti del



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nelle more della revisione e dell'aggiornamento del medesimo ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, fermi restando i contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, per le parti compatibili con la nuova disciplina, e fino all'integrazione dello stesso nel PGRA dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO che il *“Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° Aggiornamento”* era finalizzato all'aggiornamento cartografico della *“Carta della Franosità”* del bacino del fiume Serchio in scala 1:10.000 relativamente agli eventi di dissesto idrogeologico che hanno colpito il territorio di competenza dal 2013 al 2015 nonché al riallineamento dei contenuti delle carte della pericolosità del P.A.I. con le mappe di pericolosità del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposte ai sensi dell'art.6 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art.6 del D. Lgs. 49/2010;

DATO ATTO che, a seguito dell'adozione del progetto di variante generale PAI di cui al decreto del Segretario Generale n. 39/2018, sono stati riassorbiti nella suddetta variante i contenuti del Progetto di PAI - 2° aggiornamento ulteriori rispetto alle Tavole PAI - Carta della Franosità del fiume Serchio e relative norme d'uso e che il decreto segretariale ha confermato che per tutto ciò che non è stato riassorbito e incluso nella variante generale PAI del 2018, il riferimento è la deliberazione n. 180 del 17 dicembre 2015;

VISTO l'art. 8 del decreto segretariale n. 39/2019 di adozione del progetto di variante generale PAI che prevede espressamente che *“con riferimento al PAI - 2° Aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 180 del 17/12/2015, sono fatte salve e confermate le Tavole PAI Carta della Franosità del bacino del fiume Serchio e le relative norme d'uso, in quanto non oggetto del presente progetto di Variante generale PAI”*;

VISTO INOLTRE l'art. 2 della delibera n. 180 del 17 dicembre 2015, con cui sono state adottate, con efficacia immediata, quali misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, fino all'approvazione del Piano, o in mancanza della stessa, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data della delibera di adozione, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 23, 25, 25 bis, 40, 46, le disposizioni di cui alla direttiva n.° 10 e alla direttiva n.° 13 delle norme del Progetto di Piano di bacino e le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e idraulica rappresentate nelle tavole di cui al punto 1.2 dell'art.1 della citata delibera n. 180/2015, con esclusione della Tav. 10;

DATO ATTO CHE, al fine di completare il procedimento di adozione del piano, l'Autorità di bacino (con note prot. n. 2919 del 27/09/2016, n. 3778 del 13/12/2016, n. 49 del 05/01/2017 e 8417 del 16/11/2018) ha richiesto alla Regione Toscana di convocare la conferenza programmatica prevista dall'articolo 68, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ai fini dell'espressione del parere sul progetto di piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° aggiornamento;

DATO, INOLTRE, ATTO che, essendo scadute alla data del 18 dicembre 2018 le misure di salvaguardia adottate con la delibera n. 180 del 17 dicembre 2015, la Conferenza Istituzionale Permanente ha ritenuto necessario garantire e mantenere la tutela del territorio nel periodo



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

intercorrente tra la scadenza delle misure di salvaguardia adottate con la succitata delibera e l'adozione definitiva e approvazione ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 del PAI 2° aggiornamento;

VISTA, QUINDI, la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 del 27 dicembre 2018, con cui, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di Piano di riduzione del rischio e di salvaguardia del territorio, nelle more della conclusione del procedimento di adozione e approvazione della variante in oggetto e in attesa dello svolgimento della Conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sono state adottate, ai sensi dell'art. 65 commi 7 del d.lgs. 152/2006, a far data dal 27 dicembre 2018 e per la durata di 3 anni decorrenti dalla medesima data, nuove misure di salvaguardia aventi obiettivi e contenuti identici a quelle già adottate con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015 e scadute il 17 dicembre 2018;

DATO ATTO CHE:

- in data 18 gennaio 2019 si è svolta presso la sede dell'Autorità di bacino, la conferenza programmatica, convocata dalla Regione Toscana, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, con nota prot. 583819 del 28/12/2019,
- in esito alla riunione, la Regione Toscana ha predisposto il parere favorevole finale sul progetto di piano, che è stato adottato unitamente al parere sulla variante di adeguamento del PAI Serchio al PGRA, con delibera di Giunta Regionale n. 1153 del 16 settembre 2019.

DATO ATTO CHE nella seduta del 26 settembre 2019 la Conferenza operativa dell'Autorità di bacino, valutato il percorso compiuto e la documentazione prodotta, ha espresso parere positivo sul piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - II Aggiornamento e ha incaricato gli uffici dell'Autorità di predisporre la documentazione per l'adozione definitiva della variante ai sensi dell'art. 66 e 68 del d.lgs. 152/2006;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter concludere il procedimento, procedendo all'adozione definitiva in Conferenza Istituzionale Permanente del "*Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° Aggiornamento*" per la parte relativa geomorfologica e da frana, ai sensi dell'art. 66 e 68 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE in ragione della contestuale adozione della Variante generale PAI devono ritenersi decadute, in quanto superate dalle misure di salvaguardia previste per detta variante, le misure di salvaguardia adottate con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 del 27/12/2018 relative alla pericolosità idraulica e contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 23, 25, 25-bis, 46, la direttiva n. 10 e la direttiva n. 13 nonché le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica rappresentate nelle tavole richiamate all'articolo 1 della succitata deliberazione 10/2018 mentre le disposizioni di cui agli articoli 7 e 40 citate nello stesso articolo 1 della deliberazione 10/2018 risultano comunque vigenti in quanto contenute nel *Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento* approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013 e non interessate dalla decadenza sopra richiamata;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE restano in vigore le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana contenute nel II aggiornamento e rappresentate nelle Tavole PAI Carta della Franosità del



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

bacino del fiume Serchio, adottate come misure di salvaguardia con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2018 e richiamate all'articolo 1 della medesima;

DATO, INFINE, ATTO CHE risultano vigenti le norme e le perimetrazioni relative alla pericolosità da frana, non oggetto della presente variante, del *Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento*, approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 63 commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006 del medesimo decreto;

VISTO il verbale della seduta del 18 novembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto, ritenuto, valutato e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi dell'art. 66 e 68 del d.lgs. 152/2006 è adottato il "Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° aggiornamento" per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana. Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Tavole PAI Carta della Franosità.

Le perimetrazioni introdotte dal 2° aggiornamento in merito alla pericolosità geomorfologica e da frana sono disponibili all'indirizzo web: <http://www.appenninosettentrionale.it>. Al medesimo indirizzo sono, altresì, disponibili le norme del Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento" relative alla pericolosità geomorfologica e da frana vigenti, nel testo coordinato a seguito della contestuale adozione della Variante generale PAI.

ARTICOLO 2 - Ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d. lgs. 152/2006 restano in vigore le perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica e da frana rappresentate nelle Tavole PAI Carta della Franosità del 2° aggiornamento, adottate come misure di salvaguardia con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2018 e richiamate all'articolo 1 della medesima. Risultano, altresì, vigenti le norme e le perimetrazioni relative alla pericolosità geomorfologica e da frana, non oggetto della presente variante, del *Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento*, approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013. In ragione della contestuale adozione della Variante generale PAI relativa alla pericolosità idraulica devono ritenersi decadute, in quanto superate dalle misure di salvaguardia previste per detta variante, le misure di salvaguardia adottate con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 del 27/12/2018 relative alla pericolosità idraulica e contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 23, 25, 25-bis, 46, la direttiva n. 10 e la direttiva n. 13 nonché le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica rappresentate nelle tavole richiamate all'articolo 1 della succitata deliberazione 10/2018.

ARTICOLO 3 - Nel rispetto dell'articolo 66 comma 5 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 1,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dell'articolo 21 bis e dell' articolo 26 della L. 241/1990 s.m.i., dell'adozione del "Piano di bacino, Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 2° Aggiornamento" è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Serchio; al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, è disposto che i contenuti della presente deliberazione siano pubblicati sul sito web istituzionale e comunicati agli enti nei cui confronti sono destinati ad esplicare efficacia.

ARTICOLO 4 - Ai sensi dell'articolo 66 comma 6 del d.lgs. 152/2006 il "*Piano di bacino, Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 2° Aggiornamento*" è successivamente approvato con d.p.c.m. con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), n.2 del d.lgs. 152/2006.

Roma, 18 novembre 2019

IL PRESIDENTE

Il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(Sergio Costa)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Lucchesi)